

Parti

Ricorrente: Guy Kleynen

Resistente: Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 56 e 63 del TFUE e gli articoli 36 e 41 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo debbano essere interpretati nel senso che non consentano ad uno Stato membro di istituire e mantenere un regime che preveda un'imposizione più elevata sugli interessi corrisposti dalle banche non residenti per effetto dell'applicazione di un'esenzione fiscale ovvero di un'aliquota inferiore unicamente agli interessi corrisposti dalle banche belghe.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 4 marzo 2013 — Francesco Fierro, Fabiana Marmorale/Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

(Causa C-106/13)

(2013/C 141/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Tivoli

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Francesco Fierro, Fabiana Marmorale

Convenuti: Edoardo Ronchi, Cosimo Scocozza

Questione pregiudiziale

Se la normativa nazionale della Repubblica Italiana — ed in particolare l'art. 33 della L. n. 1150/42, il quale consente ai comuni di regolamentare l'esercizio delle trasformazioni edilizie e/o urbanistiche nell'ambito del territorio comunale secondo i principi generali contenuti nella predetta legge, nell'art. 1 della L. n. 10/77, nelle varie leggi adottate dalle singole Regioni, ed in combinato disposto con l'art. 2 del D.P.R.6/6/2001, n. 380 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e con le normative locali di rango inferiore (piani regolatori generali norme di attuazione), nonché l'art. 46 del medesimo d.p.r. 380 del 2001, che determina la nullità degli atti di vendita in caso di modifiche del bene immobile senza le prescritte autorizzazioni — sia in contrasto con l'art. 1 Prot. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Fondamentali dell'Uomo, in combinato disposto con l'art. 6 [TUE] e con l'articolo 17 e 52 comma 3 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea], sotto il profilo della ingerenza sproporzionata ed irragionevole nel diritto di proprietà, ancorché disciplinata per legge.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 marzo 2013 — Société Mac GmbH/Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

(Causa C-108/13)

(2013/C 141/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Mac GmbH

Convenuto: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ostino ad una normativa nazionale che subordini in particolare il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio a titolo di importazione parallela a un prodotto fitosanitario alla condizione che il prodotto in questione benefici, nello Stato di esportazione, di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata conformemente alla direttiva 91/414/CEE⁽¹⁾, e non consente, di conseguenza, il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio a titolo di importazione parallela a un prodotto che beneficia, nello Stato di esportazione, di tale autorizzazione ed è identico a un prodotto autorizzato nello Stato di importazione.

⁽¹⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Firenze (Italia) il 15 marzo 2013 — Paola C/Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-122/13)

(2013/C 141/28)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Firenze

Parti nella causa principale

Ricorrente: Paola C

Convenuto: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questione pregiudiziale

Se l'art. 12 della direttiva 2004/80/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso permette agli Stati membri di prevedere l'indennizzo per le vittime di alcune categorie di reati violenti od intenzionali od imponga invece agli Stati membri, in attuazione della citata Direttiva, di adottare un sistema di indennizzo per le vittime di tutti i reati violenti od intenzionali.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato; GU L 261, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 18 marzo 2013 — Raytek GmbH, Fluke Europe BV/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-134/13)

(2013/C 141/29)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Raytek GmbH, Fluke Europe BV

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (UE) n. 314/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata⁽¹⁾, sia valido nella parte in cui classifica le termocamere ad infrarossi sotto il codice NC 9025 19 20.

⁽¹⁾ GU L 86, pag. 57.

Impugnazione proposta il 20 marzo 2013 dalla Reber Holding GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, Reber Holding GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-141/13 P)

(2013/C 141/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Reber Holding GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Spuhler e M. Geitz, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Wedl & Hofmann GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede:

- I. L'annullamento della sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, causa T-355/09, e della decisione della quarta commissione di ricorso del convenuto del 9 luglio 2009, procedimento R 623/2008-4;
- II. in subordine,

l'annullamento della sentenza menzionata al punto I e il rinvio della causa al Tribunale;
- III. la condanna del convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale interpreta il criterio del «seri[o] utilizz[o]» di cui all'articolo 42, paragrafo 2, prima frase, in combinato disposto con il paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario nel senso che esso dipende dall'importo del fatturato nonché dal numero dei punti vendita. Ciò sarebbe inesatto già perché, secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, non occorrerebbe affatto il conseguimento di un determinato fatturato per poter qualificare come serio l'utilizzo.

Anche qualora avesse constatato che, nella fattispecie, per i prodotti a base di cioccolato non sussisteva alcuna utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione «Walzertraum» idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti, il Tribunale non avrebbe potuto limitarsi a sospendere l'esame.

Il Tribunale avrebbe dovuto proseguire l'esame e, in considerazione dei principi esposti dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 giugno 2012, causa C-307/10 (non ancora pubblicata), fare riferimento alle praline confezionate a mano. Esso avrebbe, quindi, dovuto esaminare se, per le praline confezionate a mano, le prove dell'utilizzo presentate fossero sufficienti per dimostrare un uso del marchio oggetto dell'opposizione «Walzertraum» idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti. La risposta sarebbe stata senz'altro affermativa. Il Tribunale non avrebbe, tuttavia, intrapreso detta ulteriore analisi.